

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3346 Anno 2020

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 12/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 26639-2018 proposto da:

VERRILLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MIRRA;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO RIVIERA FONTANA BLEU;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1082/2018 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA
PONTERIO.

pm

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1082 pubblicata il 13.3.2018, ha respinto l'appello di Verrillo Antonio, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, di condanna del Condominio Riviera Fontana Bleu al pagamento di differenze retributive, per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte datoriale;

2. la Corte di merito ha dato atto di come il primo atto interruttivo della prescrizione (la comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione) fosse pervenuto al Condominio il 23.10.00, seguito dalla notifica del ricorso introduttivo di primo in data 27.12.05, quindi dopo il quinquennio;

3. ha escluso che la comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione avesse effetto sospensivo della prescrizione durante il periodo necessario all'espletamento del tentativo e per i venti giorni successivi, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 410, comma 2, c.p.c., disattendendo (in conformità a Cass. n. 21483 del 2011) l'interpretazione data sul punto, incidentalmente, dalla Corte Cost. nella sentenza n. 276 del 2000;

4. avverso tale sentenza Verrillo Antonio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il Condominio Riviera Fontana Bleu è rimasto intimato;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..

Considerato che:

6. con l'unico motivo di ricorso Verrillo Antonio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 100 c.p.c.;

7. ha sostenuto come i giudici d'appello avessero omesso di valutare gli elementi di prova a sostegno della nullità dell'eccezione di prescrizione ed adottato un percorso illogico, immotivato e contraddittorio; ha ribadito l'errore della sentenza d'appello nell'aver

negato alla comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione l'effetto anche sospensivo della prescrizione, in conformità alla pronuncia della Corte Cost. n. 276 del 2000;

8. ha sostenuto come ai fini della prescrizione rilevi la volontà manifestata di far valere l'interesse al diritto, senza necessità di esercizio dello stesso; ha invocato il principio di scissione degli effetti dell'atto;

9. il ricorso è infondato, alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 13046 del 2006; n. 21483 del 2011), e che in questa sede si ribadisce, secondo cui il disposto del secondo comma dell'art. 410 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, distingue, in base al suo inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell'interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali, con la conseguenza - anche in virtù del carattere tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione risultanti dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ. - che la comunicazione della richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta anche la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa;

10. correttamente la Corte d'appello ha preso in considerazione, ai fini del calcolo del tempo trascorso dopo l'interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione (23.10.2000), la data di notifica del ricorso (27.12.2005);

11. difatti, perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che

estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale, (Cass. 24031 del 2017; ord. sez. 6, n. 4034 del 2017);

12. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 24822 del 2015, hanno precisato che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario;

13. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

14. non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che la parte intimata non ha svolto difese;

15. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 9.10.2019